

<p>SEDE DI PIACENZA</p> <p>Via Pantalini, 7 - 9 29121 - Piacenza</p>	<p>CONTATTI</p> <p>Studio Legale: 0523/306211 Telefono mobile: 329/2103190 e-mail: rosabertuzzi@ambienterosa.net per ricevere la nostra <i>news-letter</i> mensile in materia ambientale e di pubblica sicurezza, scrivete a: ambienterosasrl@gmail.com</p>	<p>SEDE DI MILANO</p> <p>Via Burlamacchi, 16 20135 - Milano</p>
<p>SEDE DELLA CAMPANIA</p> <p>Via San Clemente, prima traversa 10 - Nocera Superiore (Salerno)</p>		<p>SEDE DELLA BULGARIA</p> <p>Ulitza Bistriza, 9 - Sofia (Bulgaria)</p>

AUSILIARIO DEL TRAFFICO - AUSILIARIO DELLA SOSTA

§ 1. Introduzione: il volontario stradale.....	p. 2
§ 2. Inquadramento giuridico della figura del volontario.....	p. 2
a. Decreto legislativo n. 460/ 1997 - <i>Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazione non lucrative di utilità sociale</i>	p. 2
b. Legge n. 328/ 2000 - <i>Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali</i>	p. 3
c. Codice del terzo settore: DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.....	p. 4
§ 3. Il volontario stradale: un pubblico ufficiale.....	p. 6
§ 4. Safety –Sicurezza delle città e del territorio	p. 8
§ 5. L’uniforme.....	p. 9
§ 6. I dispositivi acustici e i dispositivi di segnalazione visiva.....	p. 10
§ 7. Segnalazioni manuali.....	p. 11
§ 8. Il segnale distintivo, la paletta.....	p. 11
§ 9. Monopattini elettrici	p. 12
§ 10. Ausiliario del traffico e della sosta	p. 12

Si ringrazia per la gentile e preziosa collaborazione l’Avv. Massimo Saltarelli

§ 1. Introduzione: il volontario stradale

I volontari ricoprono un importante ruolo anche in materia stradale. L'impiego di questi, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del Servizio di Polizia locale, è volto ad una presenza attiva sul territorio, finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in merito alla sicurezza stradale.

Le Organizzazioni di Volontariato svolgono, infatti, attività di supporto al Servizio di Polizia Stradale; questo loro impiego è dovuto al numero insufficiente di agenti a disposizione dei Comandi per poter garantire la massima sicurezza della circolazione stradale e a tutela del cittadino, in particolare a seguito l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore D.L.vo 117/2017.

§ 2. Inquadramento giuridico della figura del volontario

È d'uopo esplicitare, in primis, che cosa si intenda per *volontario*. La Corte Costituzionale (Corte Cost., 28 febbraio 1992, n. 75) definisce l'attività di volontariato come *"l'espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell'uomo, derivante dall'originaria identificazione del singolo con le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e del conseguente vincolo di appartenenza attiva che lega l'individuo alla comunità degli uomini"*. La vocazione primigenia sociale dell'uomo viene anche delineata nell'art.2 della Costituzione Italiana, che affida ad ogni "buon" cittadino *"i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"*, tra cui rientra anche la stessa attività di volontariato.

La figura del volontario e la sua definizione viene precisata principalmente in tre norme legislative, qui sotto riportate.

a. Decreto legislativo n. 460/ 1997 - "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"

Il decreto legislativo sulle **Onlus** (Organizzazione non lucrative e di utilità sociale) si applica alle organizzazioni volontarie ritenute Onlus di diritto.

Il decreto legislativo precisa che sono Onlus le *"organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:*

a) lo svolgimento di attività' in uno o piu' dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;*
- 2) assistenza sanitaria;*
- 3) beneficenza;*
- 4) istruzione;*
- 5) formazione;*
- 6) sport dilettantistico;*

- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
- ...

b. Legge n. 328/ 2000 - "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Tale legge precisa il sistema integrato degli interventi e i servizi sociali che deve essere garantito dallo Stato. Infatti, secondo gli art.2, 3 e 38 della Cost., lo Stato Italiano è tenuto a realizzare l'uguaglianza in senso sostanziale (e non solo formale) fra i cittadini, e per far ciò deve prevenire, eliminare e ridurre le "le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia". La legge riconosce alle organizzazioni di volontariato la gestione e l'offerta dei servizi, che saranno chiamati a collaborare con gli enti pubblici. Il sistema integrato si basa infatti sul principio di solidarietà, principio cardine del volontariato; "il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative

delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”.

c. Codice del terzo settore : DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n.117

Il Codice del terzo settore¹ (Codice del terzo settore : DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n.117 a norma dell'art.1, comma 2 , lettera b), della legge 6/06/2016, n.106) si prefigge lo scopo di *“sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.”*

*“Sono enti del Terzo settore o **ETS** (va in pensione l'acronimo onlus) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”. Il Codice riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.”**

Viene inoltre delineato il ruolo del volontario: *“il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un' ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà...ai fini del presente codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni”.*

Il Codice precisa che *“l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario... Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino l'importo di **10 euro giornalieri e 150 euro mensili**...”.*

Ma il Codice specifica anche che *“...Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa...”*; viene specificato inoltre che *il patrimonio raccolto degli enti del Terzo settore può essere speso esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e sociali.*

¹ **Tale Decreto Legislativo abroga e sostituisce la legge n. 266/ 1991 (“Legge quadro sul volontariato”)**

Quanto alla trasparenza, il Codice precisa che gli enti del Terzo settore sono tenuti a redigere “il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente”.

Viene anche esplicitato che “*gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi... **La copertura assicurativa è elemento essenziale** delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”*.

Il Codice aggiunge inoltre che “organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari”.

Viene poi “istituzionalizzato” il fundraising, che gli Ets possono svolgere – dice il decreto – “in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore”, e si pone un tetto alle retribuzioni sia in alto che in basso: non si possono infatti retribuire i dipendenti con “compensi superiori del 40 per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi”, né riservare loro un trattamento economico inferiore a quello previsto dai contratti collettivi; in ogni caso, negli Ets la differenza retributiva tra dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto.

Altra novità assoluta è l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del Terzo settore, gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione, che consta (per ora) di sette sottosezioni: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali (comprese le cooperative sociali); e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore.

Il Codice si sofferma sulla revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, prevedendo, che alla loro costituzione e gestione possano concorrere gli enti del Terzo settore, assumendo la personalità giuridica e una delle forme giuridiche previste per gli enti del Terzo settore, e che la loro costituzione sia finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore.

§ 3. Il volontario stradale: un pubblico ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio

Come detto precedentemente le organizzazioni di volontariato svolgono attività a supporto o ausiliaria alle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale.

I servizi di polizia stradale in generale, al di fuori dell’attività di volontariato, sono così individuati dall’ art. 11 , comma l , del codice della strada (Decreto Legislativo 3 aprile 1992, n. 285):

a) *la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;*

- b) la rilevazione degli incidenti stradali;
- c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico,
- d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

Il successivo articolo 12 individua tassativamente i soggetti ai quali compete l'espletamento di tali servizi:

- a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- b) alla Polizia di Stato;
- c) all'Arma dei carabinieri;
- d) al Corpo della guardia di finanza;
- d-bis) ai Corpi e ai servizi di Polizia Provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
- e) ai Corpi e ai servizi di Polizia Municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di Polizia Stradale;
- f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

Come notiamo in tale elenco non figurano le organizzazioni di volontariato. E' pertanto necessario chiarire che le organizzazioni di volontariato non possono svolgere i servizi di Polizia Stradale come definiti dall'art. 11 del Codice Stradale, ma possono offrire attività di supporto alla Polizia locale per lo svolgimento dei servizi individuati dalle lettere c) – *predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico*, e d) – *scorta per la sicurezza della circolazione*. Ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada possono segnalare agli organi di Polizia Stradale le violazioni del titolo II del Codice con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 15 del Codice della Strada (atti vietati) oltre che il mero accertamento di alcune violazioni collegate, previo incarico del Sindaco. Infatti, la regolamentazione della circolazione sancita dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada spetta agli Enti proprietari della strada e nei centri abitati al Sindaco/Dirigente mediante il potere di ordinanza.

Così, in particolari condizioni di viabilità, per esempio, legata ad eventi eccezionali o straordinari, (lavori, manifestazioni, emergenze, eventi sportivi o turistici, ecc.) l'autorità locale può regolamentare la circolazione introducendo, se del caso, particolari cautele o supporti straordinari al fine di garantire un accresciuto livello di sicurezza per la circolazione e per gli utenti della strada. Così le ordinanze sindacali possono contenere espresse indicazioni riguardanti l'impiego di soggetti chiamati in ausilio alle forze di polizia per far fronte all'eccezionalità. Pertanto l'attribuzione di uno specifico compito ad un'associazione di volontariato o di uno specifico compito impartito ad uno o più soggetti convenzionati con il Comune, assume potestà rappresentativa dell'Ente per quella determinata funzione impartita.

La qualifica ricoperta dai volontari è comunque-per cautela ai fini di responsabilità- quella di un **pubblico ufficiale**, di cui all'art.357 del codice penale ("Nozione del pubblico ufficiale"): *"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

Questa qualifica viene meglio precisata da una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale (sentenza n° 13928 del 23.04.2017), in cui viene esplicitato che qualora l'ausiliare del traffico si

trovi ad esercitare le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni al C.d.S. egli assume la veste di pubblico ufficiale, in quanto svolge incarichi per conto del Comune. La Corte infatti afferma che *"l'attribuzione al cosiddetto ausiliario del traffico della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio deve essere intesa in un rapporto di stretta connessione con l'attività per legge indicata come di competenza del primo... Là dove l'ausiliario del traffico si trovi ad esercitare le funzioni, di sua competenza, di accertamento e di contestazione delle violazioni al codice della strada nelle aree oggetto di concessione all'impresa, da cui il primo dipenda, di gestione dei parcheggi e delle zone immediatamente limitrofe... egli assume, in particolare, la veste di pubblico ufficiale nella finalità certificativa ed autoritativa dei poteri esercitati per potestà riconosciutagli per legge... La condotta di chi offenda pertanto l'onore ed il prestigio dell'ausiliario del traffico, mentre questi compie un atto rientrante nella competenza per legge attribuitagli, espressiva di potestà certificativa e di contestazione, ed a causa e nell'esercizio delle sue funzioni, ove l'offesa intervenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone, nella consapevolezza dell'agente dell'offesa arrecata, va ricondotta alla fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 341-bis cod. pen. ..."*

Si deve però precisare che benché generalmente il pubblico ufficiale sia anche un pubblico dipendente, non sempre le due qualifiche coincidono. Il pubblico ufficiale può infatti essere:

1. un dipendente pubblico;
2. un cittadino o un privato professionista incaricato dello svolgimento di compiti espressione di un pubblico potere;
3. un lavoratore dipendente che, nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, espleta funzioni pubbliche in attuazione di volontà pubblica.

Il volontario essendo quindi un pubblico ufficiale, nello svolgimento delle proprie mansioni è soggetto a responsabilità di ordine morale ma anche penale. Infatti, come specificato dal Capo I del Titolo II del Codice penale, vi sono alcuni reati caratterizzati dalla qualifica di Pubblico Ufficiale dell'autore e dalla particolarità degli interessi offesi, identificati nel corretto funzionamento della Pubblica amministrazione e nella tutela del suo prestigio, come:

1) Peculato, precisato dall'art. 314 cod. pen.: *"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita"*.

Oppure il **peculato d'uso** (art. 314, c. 2 cod. pen.), fattispecie meno grave del peculato, si verifica quando il pubblico ufficiale agisce al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, viene immediatamente restituita. La pena è evidentemente minore, da sei mesi a tre anni di reclusione.

2) Peculato mediante profitto dell'errore altrui, specificato dall'art. 316 cod. pen.: *"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"*.

3) Concussione, esplicito nell'art. 317 cod. pen.: *"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni"*.

4) Corruzione, precisato dall'art. 319 cod. pen.: *"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un"*

atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.

5) Abuso d'atti d'ufficio, specificato nell'art. 323 cod. pen.: *“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.*

6) Rifiuto d'atti d'ufficio – Omissione, esplicito dall'art. 328 cod. pen.: *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.*

Ma bisogna anche ricordare che, pur avendo una gravosa responsabilità penale, i volontari sono maggiormente tutelati, infatti il Codice Penale riconosce particolare tutela a coloro che rivestono la qualifica di “pubblico ufficiale”. Sempre al Titolo II capo II dall' art. 336 c.p. troviamo che colui che fa uso di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale può incorrere nella condanna da 6 mesi a 5 anni di reclusione.

Se la stessa violenza o minaccia fosse stata compiuta nei confronti di un “privato cittadino” la pena non sarebbe stata così pesante.

§ 4. NOVITÀ 2017: SAFETY, decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito in **legge 18 aprile 2017, n. 48 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.**

La legge n. 48 del 18 aprile 2017, meglio specificata nelle successive circolari (n.4228 del 23 maggio 2017 “Sicurezza delle città”, circolare n. 555 del 7 giugno 2017, circolare n. 11464 del 19 giugno 2017 “Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico Safety”, circolare n. 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017 “Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana”, circolare n. 11001/110/ (10) del 28 luglio 2017 “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche” e circolare Minniti del 15 agosto 2017 “ Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”), impone che vengano applicate, in eventi che prevedono notevole afflusso di pubblico, misure attinenti non solo la SECURITY (di competenza delle forze dell'ordine, tenute a svolgere una mirata attività informativa per valutare un'eventuale minaccia) ma anche la SAFETY, che comprende i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone. Tra le diverse imposizioni è stato reso obbligatorio anche un piano di impiego di un ADEGUATO NUMERO DI OPERATORI APPOSITAMENTE FORMATI, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione e assistenza del pubblico. Tali soggetti operanti, pertanto, non sono stati individuati tra le forze di polizia, ma tra coloro che abbiano le caratteristiche di ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA, così come imposto dal TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.

In particolare, la norma Safety, persegue, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

- a) prevenzione ((**e contrasto**)) dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, ((**anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di VOLONTARI per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;**))
- b) promozione ((**e tutela**)) della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, ((**compresi**)) l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
- c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono ((**pleSSI scolastici e sedi universitarie,**)) musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura ((**o comunque**)) interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3.

Ovviamente tale attività viene esercitata, in particolare, dalle forze di volontariato, le quali, realizzano i servizi di controllo SAFETY unitamente ai servizi di vigilanza stradale.

§ 5. L'uniforme

Anche per i volontari è obbligatoria la **visibilità** sulla strada, prescritta dall'art.183 del Regolamento Codice della strada:

“1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del Codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.

2. Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale di cui al comma 1 deve indossare almeno il berretto o il casco, ovvero altro copricapo, e manicotti sugli avambracci di tessuto come indicato al comma 1 (fig. II.475/a). I predetti capi di vestiario possono essere di tipo asportabile.

3. È consentito l'uso di gambali o di fasce su di essi, in tessuto rifrangente quando si opera in particolari condizioni di visibilità notturna (fig. II.475/b).

4. Anche i cinturoni, le bandoliere, gli spallacci, le fondine, i borselli ed altri capi od oggetti di buffetteria possono essere utilmente confezionati in tutto o in parte con tessuti rifrangenti.

5. I capi di vestiario o dell'uniforme quali cappotti, impermeabili, giacche a vento, giubbetti o simili devono essere dotati di bande in tessuto rifrangente, di almeno 2 cm, a contorno della fascia toracica e del bordo inferiore.

Anche per i volontari occorre uno specifico abbigliamento distintivo, costituito da una pettorina recante la scritta “Volontario stradale”, approvata dalla Prefettura, così come precisato anche dall'art. 254 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

È necessario però ricordare che il porto di un'uniforme non autorizzata dal Prefetto è abusivo e potrà far venir meno il requisito di “buona condotta morale” previsto dall'art. 138 del T.U.L.P.S. per la nomina a guardia particolare giurata. Inoltre, nei casi più gravi, potranno essere configurabili i reati di possesso di segni distintivi contraffatti e di usurpazione di titoli o di onori

(previsti rispettivamente dagli artt. 497 ter e 498 c.p.). La questione viene chiarita anche da una Circolare della Questura di Roma (Circolare Div. III Mass. C3 n. 004059, del 5 maggio 2008): *“Il disposto dell’art. 497 ter del Codice Penale, contemplando lo specifico apparato sanzionatorio già previsto per il possesso e l’uso di documenti falsi, previsto dall’art. 497 bis, sempre del Codice Penale, punisce allo stesso modo le attività di illecita fabbricazione, detenzione ed uso di segni distintivi, contrassegni, oggetti e documenti di identificazione in uso agli operatori di polizia ovvero che, pur senza riprodurne più o meno accuratamente gli originali, ne simulano la funzione: sono cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini circa la qualità personale di chi li dovesse illecitamente usare”*.

§ 6. I dispositivi acustici e i dispositivi di segnalazione visiva

Ai volontari è permesso l’utilizzo di dispositivi acustici, la c.d. sirena, nelle autovetture, e di dispositivi di segnalazione visiva, il c.d. lampeggiatore, così come precisato da una Circolare della Questura di Roma (Circolare Div. III Mass. C3 n. 004059, del 5 maggio 2008, che meglio precisa la precedente Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A32890/105/19/3 del 10/04/2001) ad oggetto: *“Uso dei dispositivi di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu ed acustica”* *“altro aspetto non meno rilevante, in merito al quale più volte il Ministero dell’Interno è intervenuto, riguarda la dotazione di dispositivi acustici e luminosi speciali degli autoveicoli in uso agli operatori volontari. E’ stato precisato, al riguardo, che l’art. 177 del Codice della Strada consente l’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva blu esclusivamente a veicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella... a quelli di autoambulanze e veicoli assimilati... solo per l’espletamento di servizi urgenti d’istituto. L’art. 151, comma 1, p-septies) del medesimo testo definisce quale dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione quello installato sui veicoli eccezionali o per trasporto in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d’opera”*. Pertanto, le autovetture dei volontari che riportano i dispositivi di cui sopra dovranno, per lo meno, essere convenzionati con le Associazioni di Protezione Civile, quest’ultimi già autorizzati al porto dei medesimi, con specifico provvedimento governativo.

§ 7. Segnalazioni manuali

I volontari, avendo la qualifica di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, possono, durante lo svolgimento della loro mansione, specificati nel provvedimento che li vede impiegati, servirsi dei segnali manuali dettati dall’art.181 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada:

“1. Ferme restando le disposizioni contenute nell’articolo 43 del Codice, per consentire il deflusso delle correnti veicolari di svolta a sinistra, fermando le correnti veicolari dirette provenienti in senso contrario, gli agenti preposti alla regolazione del traffico devono effettuare il segnale manuale con le braccia distese orizzontalmente e perpendicolarmente tra loro, dirette rispettivamente verso la direzione di provenienza e di destinazione della o delle correnti di svolta.

*2. Altre **segnalazioni manuali** degli agenti preposti alla regolazione del traffico sono:*

- a) *l'oscillazione di una luce rossa con significato di "arresto" per gli utenti della strada verso i quali la luce rossa è diretta;*
- b) *l'intimazione dell'alt o di via libera effettuata con l'apposito segnale distintivo di cui all'articolo 24."*

E dal successivo art.182:

*"1. Quando sia necessario arrestare tutta la circolazione per consentire il passaggio di veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, l'agente preposto alla regolazione del traffico deve fare uso di un **fischietto** emettendo un suono prolungato. A questo segnale i veicoli ed i pedoni in procinto di impegnare una intersezione devono immediatamente fermarsi fino al successivo segnale di via libera, dato con due suoni brevi di fischietto. Quelli che si trovano entro l'area di intersezione devono affrettarsi a sgomberarla.*

2. Un suono prolungato di fischietto, in altre circostanze, può essere utilizzato per intimare l'alt al trasgressore di norme della circolazione."

§ 8. Il segnale distintivo, la c.d. paletta

L' art. 24 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada specifica che **il segnale distintivo** (la c.d. paletta) di cui fanno uso i soggetti (elencati nell'art.12 del Codice della Strada) che espletano i servizi di polizia stradale è un disco di 150 mm di diametro, con centro rosso di 100 mm di diametro e con manico di 300 mm. Questo segnale distintivo quindi non può essere utilizzato dai volontari stradali, ma fanno eccezione i casi in cui tutti gli organismi istituzionali (Polizia Stradale, Carabinieri, ecc.) si avvalgono del supporto dei volontari stradali e in tal frangente possono affidare ai volontari il segnale distintivo con uno scopo ben preciso. Perciò il volontariato utilizza la paletta solo su indicazione e nei limiti (anche temporanei) delle direttive ricevute dai soggetti pubblici (agenti di polizia, vigili, ecc.) titolari dell'uso delle stesse.

Occorre inoltre precisare che l'uso illegittimo del segnale distintivo può configurare la denuncia per violazione dell'art. 323 del Codice Penale, che costituisce pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione, oppure dell'art. 471 del Codice Penale, che costituisce violazione penale fino a 3 anni di reclusione e multa fino a € 309,00.

È poi illegittimo creare palette, come anche divise, simboli o distintivi, di dimensioni leggermente diverse, ma uguali per colori e forme come specificato dal Ministero dell' Interno con una circolare del 17/3/2006 n° 557/PAS/3418-10100: *"...rientrano nella fattispecie di cui all' art. 497/Ter c.p. anche i segni distintivi che, pur senza riprodurre più o meno accuratamente gli originali, ne simulano la funzione: sono cioè idonei a trarre in inganno i cittadini circa la qualità personale di chi li dovesse illecitamente usare"*.

Una soluzione al problema è data dall'art. 42 del Regolamento d'Attuazione del Codice della Strada, dove al comma 3°, lettera b si prevede il transito alternato da **movieri**: *"Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema è legato al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista o con*

apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta. Le palette sono circolari (fig. II.403) del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere può essere affidato anche a dispositivi meccanici”.

§ 9. Controllo sull'attività sperimentale dei segway, hoverboard e monopattini elettrici.

Con la legge 160 del 27 Dicembre 2019, dal mese di Gennaio 2020 e con i successivi interventi del Marzo 2020, sono entrate in vigore le norme per la sperimentazione della circolazione dei monopattini elettrici nelle c.d. “Zone 30”. Si tratta di strumenti, ora parificati ai velocipedi, il cui utilizzo è consentito in aree pedonali o zone dedicate in cui è possibile l'impiego di dispositivi di micro-mobilità elettrica quando questi rispettino le caratteristiche tecniche fissate dai provvedimenti di sperimentazione il cui controllo sulla rispondenza appare fondamentale per legittimarne il corretto utilizzo.

§ 10. Ausiliario del traffico e della sosta. Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120

L'articolo **12-bis del codice della strada**, introdotto dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto legge n. 76/2020 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*” prevede la possibilità di conferire, con provvedimento del Sindaco, funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in **materia di sosta e di fermata** nell'ambito delle aree oggetto di affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle attività di raccolta dei rifiuti urbani e di pulizia delle strade, il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli **articoli 7, 157 e 158, codice della strada**, nonché la competenza a disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'**articolo 159, codice della strada**, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche (anche volontariato) esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi.

Questo documento costituisce proprietà intellettuale di Studio Ambienterosa s.r.l. e come tale non potrà essere copiato, riprodotto o pubblicato, tutto o in parte senza il consenso scritto dell'autore. (Legge 22.04.1941 n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e art. 2575 del codice civile - Diritto d'Autore). Copyright riservato a www.ambienterosa.net – Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata. E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori- a qualunque fine- senza citare la fonte- la pirateria editoriale è reato (Legge 18.08.2000, n. 248, Nuove norme di tutela del diritto d'autore)